



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEI MEMBRI DELLA VIGILANZA ITTICO- VENATORIA PROVINCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/3910 del 19 gennaio 2001;
in vigore dal 23 febbraio 2001 (C.C.R.V. n. 386)

INDICE

Art. 1 - Armi in dotazione	pag.	1
Art. 2 - Porto dell'arma e addestramento	“	1
Art. 3 - Patrocinio legale	“	2

Art. 1
Armi in dotazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 1/3/87, n. 145, l'arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti alla Vigilanza Ittico-Venatoria Provinciale. L'Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni).
2. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto gli appartenenti possono essere dotati delle seguenti armi:
 - a) fucile con canna ad anima liscia, con relative munizioni;
 - b) fucile con canna rigata di calibro non inferiore a mm 5.6, eventualmente corredato di ottica adeguata;
 - c) fucile lancia siringhe, con relativi proiettili a narcotico.
3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell'ambito del territorio di servizio.
4. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. Le armi dovranno essere conservate in apposito armadio blindato. Nei casi di assenza dal servizio superiore a tre giorni, le armi devono essere restituite al Comandante o al Responsabile del Servizio.
5. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone.
6. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dal successivo comma.
7. L'impiego delle armi di cui ai punti b), c) è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti attraverso ordine scritto del Comandante o del Responsabile del Servizio.
8. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare all'Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione.
9. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all'Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a riposo e/o trasferito ad altro diverso servizio.

Art. 2
Porto dell'arma e addestramento

1. Il personale della Vigilanza Ittico-Venatoria, quando indossa l'uniforme porta l'arma da difesa personale assegnata al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4/3/1987 n. 145.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

3. Tutti gli agenti che rivestono la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi della legge n. 286 del 28 maggio 1981, a una sezione di tiro a segno nazionale e saranno tenuti a frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.
4. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante, che vengono, comunque, stabilite nella misura minima di 6 ogni anno.

Art. 3

Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente riceverà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.